REGIONE LIGURIA
CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa della Liguria

CO.RE.COM.
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Programma di attività

Anno 2016

INDICE

Introduzione	pag.	3
Funzioni delegate	pag.	4
L'attività di conciliazione	pag.	5
La definizione delle controversie	pag.	8
Tutela dei minori	pag.	10
Diritto di rettifica	pag.	11
Vigilanza sui sondaggi	pag.	12
Gestione del Registro Operatori di Comunicazione	pag.	13
Vigilanza e monitoraggio	pag.	14
Funzioni proprie	pag.	17
Contributi alle tv locali	pag.	18
Vigilanza in materia di *par condicio*	pag.	20
Programmi dell'accesso	pag.	22
Progetto minori e multimedialità	pag.	23
Consultazione e collaborazione soggetti esterni	pag.	24
Formazione	pag.	25
Attività & Comunicazione	pag.	26
Struttura a supporto e risorse finanziarie	pag.	28

INTRODUZIONE

Il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito Co.Re.Com. o Comitato) è organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione Liguria in materia di comunicazioni, ed organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità o Agcom).
L'art. 15, della legge regionale 22 marzo 20134, n. 8,. "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*", dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenti al Consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il Programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il "Programma di attività del Corecom per l'anno 2016" (di seguito brevemente Programma), approvato dal Comitato nella seduta del 10 settembre 2015, contiene gli obiettivi, le iniziative e i progetti che il Co.Re.Com. Liguria intende porre in essere nell'esercizio delle funzioni proprie regionali e di quelle previste dalla normativa statale, sia nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom.
Il Programma,, si completa con il fabbisogno finanziario per il 2016.
L'obiettivo principale del Comitato può essere sintetizzato con lo slogan: "**Il Co.Re.Com. è *open***", per sottolineare la tendenza e la propensione del Comitato e della sua struttura di supporto verso un migliore rapporto con il cittadino/utente, anche attraverso un uso intelligente delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per avvicinare sempre di più l'istituzione Co.Re.Com. ai cittadini, favorire lo scambio di comunicazioni, diffondere *best practices* e rendere più accessibili i dati e le informazioni della propria attività

1. Il Co.Re.Com. è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto regionale, il Co.Re.Com. è autorità indipendente di garanzia con funzioni di consulenza e di gestione nei confronti della Regione, secondo le disposizioni della presente legge.
3. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.
(Art. 2 – legge regionale 22 marzo 2013, n. 8)

FUNZIONI DELEGATE

L'esercizio delle funzioni delegate conferito dall'Agcom al Co.Re.Com. sono:
1) il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti in ambito locale;
2) la vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
3) l'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
4) la vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
5) la definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche e utenti in ambito locale;
6) la gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.);
7) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza.
Il Co.Re.Com. Liguria ha conseguito le prime deleghe (1-4) nell'anno 2014. Le c.d. seconde deleghe (5-7)sono state trasferite dal 1° luglio 2014.
Il bilancio di quest'attività delegata deve considerarsi più che positivo. Il Comitato rappresenta oggi un organismo fondamentale per il territorio regionale ligure: per la capacità, la professionalità, la celerità e i risultati positivi ottenuti nel risolvere, ad esempio, le controversie tra cittadini e operatori telefonici; per l'impegno per la tutela della dignità e dei diritti delle persone, della famiglia e dei minori, nel campo dei media; per la tutela del pluralismo informativo; per la vigilanza esercitata, per garantire il rispetto delle regole in materia di trasmissione di pubblicità e di altri programmi vietati; per la gestione del registro delle imprese che agiscono nel settore delle comunicazioni e che hanno l'obbligo di iscriversi al R.O.C..

L'attivita' di conciliazione

Il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica, ha assunto un ruolo centrale e rilevante quale meccanismo di tutela dei diritti del cittadino alternativo al ricorso al giudice civile.
Secondo i dati che emergono dalla Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità, emerge che:
"I Co.Re.Com. nel 2014 hanno ricevuto e trattato 86.670 istanze di conciliazione e 10.786 istanze di provvedimenti temporanei; questi dati confermano l'aumento del ricorso alla procedura conciliativa secondo un trend ormai consolidato. Sono stati conclusi 52.314 accordi tra utenti e operatori, corrispondenti a un valore di circa 21 milioni di euro e sono state ricevute 5.198 istanze di definizione, di cui 3.362 transatte o definite con provvedimento del Co.Re.Com., per un valore di più di 1 milione di euro".

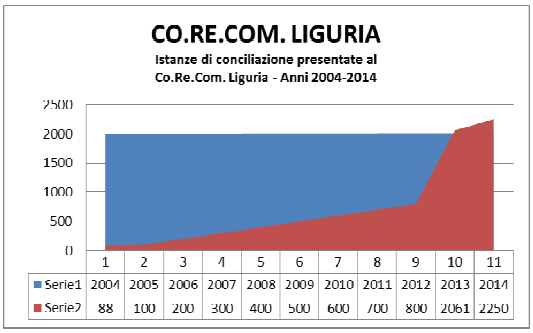

I dati di cui sopra comprendono anche quelli del Co.Re.Com. Liguria che sono in costante incremento sia sotto il profilo delle istanze ricevute, che dei risultati positivi in tema di accordi conciliativi.
Oltre alle istanze finalizzate a risolvere il contenzioso in udienza, al Co.Re.Com. vengono presentate le istanze per *provvedimenti temporanei*, finalizzati a far riattivare il servizio sospeso o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa.
Nel 2016 il Co.Re.Com. si propone di raggiunger i seguenti obiettivi:

- incrementare, dematerializzare e razionalizzare ulteriormente il processo relativo alla conciliazione e ridurre i tempi di conclusione del procedimento;
- ampliare il decentramento dell'attività di conciliazione sul territorio mediante l'utilizzo degli strumenti informatici per garantire la piena fruibilità del servizio offerto ai cittadini;
- eguagliare/incrementare la percentuale di accordi raggiunti negli anni passati;
- migliorare l'attività di informazione sui servizi al cittadino;

- diffondere la conoscenza della conciliazione attraverso convegni, seminari, conferenze stampa, tavole rotonde, interviste, pieghevoli, *news letter*, pagina web del Comitato, spot.

Inoltre, il Co.Re.Com. provvederà a:

- pianificare incontri con gli operatori che hanno un contenzioso rilevante e con le associazioni di consumatori, per risolvere le problematiche segnalate;
- somministrare questionari di *customer satisfaction* per conoscere il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità del servizio offerto (D.Lgs. 33/2013);
- pubblicizzare la Carta dei servizi del Consiglio regionale contenente la sezione dei servizi offerti dal Corecom compresa la conciliazione;
- rafforzare il rapporto di collaborazione che intercorre tra il Co.Re.Com. l'Ufficio URP della Giunta regionale, per qualificare l'informazione al cittadino sull'attività di conciliazione.

Ulteriore obiettivo per il Co.Re.Com. sarà quello di dotarsi di una adeguata **piattaforma informatica per la gestione dell'attività di contenzioso** (conciliazione; gestione delle richieste di provvedimenti d'urgenza).

La piattaforma dovrebbe consentire la presentazione dei formulari UG, GU14 e GU5 mediante l'utilizzo di moduli digitali, di consultare e condividere la documentazione con gli operatori telefonici, di decentrare il servizio di conciliazione sul territorio, di consentire e di concorrere a dematerializzare .tutto l'iter amministrativo.

Gli obiettivi principali della piattaforma informatica dovrebbero essere:

1) la presentazione delle domande di conciliazione e di provvedimento temporaneo mediante l'utilizzo di modulistica digitale;
2) la condivisione della documentazione con gli operatori di comunicazioni elettroniche;
3) la realizzazione delle udienze in video-conferenza (sistema web-conference).
4) la generazione automatica delle lettere di convocazione, dei provvedimenti di chiusura e dei calendari delle udienze, con notevole risparmio di tempo e di risorse umane;
5) la possibilità di ottenere un'ampia gamma di statistiche relative ai valori economici, ai tempi di istruttoria delle pratiche, alla tipologia di controversia, agli operatori coinvolti, ecc..

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2, comma 20, lett. e) "ciascuna Autorità può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l'esercizio"*

- *Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 "la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati"*
- *Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni Elettroniche*
- *Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo*
- *Delibera n. 173/07/CONS, Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.*
- *Delibera n. 276/13/CONS, Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.*

LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Co.Re.Com esercita dal luglio 2014 la delega per la definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti. In seguito a tale conferimento, le controversie che non si risolvono in sede di udienza di conciliazione, possono essere trattate, previa istanza dell'interessato, in sede di definizione avanti al Co.Re.Com., che "decide" sulla lite.

Il Comitato intende valorizzare il ruolo dell'udienza di discussione. La medesima, pur non essendo obbligatoria, può però essere convocata nei casi in cui il responsabile del procedimento lo ritenga necessario ai fini dell'istruzione della controversia, ovvero su espressa richiesta di una delle parti. Salvo i casi in cui, a seguito delle difese della controparte, il Co.Re.Com. rilevi l'improcedibilità dell'istanza, le udienze di discussione vengono sempre convocate nei confronti di tutti gli operatori di cui si ha certezza della partecipazione, perché ciò consente di dirimere un numero elevato di controversie in tale ambito, senza quindi la necessità di ricorrere all'assunzione della decisione da parte del Comitato

Nel 2016 Il Co.Re.Com. Liguria cercherà di valorizzare la ricerca dell'accordo tra le parti, attivando iniziative che consentano di continuare a trattare, attraverso contatti diretti e facilitando il dialogo tra le parti, anche in caso di esito negativo dell'udienza di discussione; confortati anche dal fatto che Agcom, nella rilevazione statistica richiesta ai Co.Re.Com., contempli la categoria "transazioni a seguito dell'udienza", si ritiene utile mantenere detta possibilità operativa, incrementando anzi l'impegno a ricontattare le parti dopo la discussione conclusasi infruttuosamente. Analogamente a quanto avviene in conciliazione, anche le udienze di definizione potranno essere effettuate, oltre che in audioconferenza, in web-conference, mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Infine, si provvederà ad informatizzare il processo di gestione della fase definitoria delle controversie, compatibilmente con la disponibilità dei fondi messi a disposizione da Agcom.

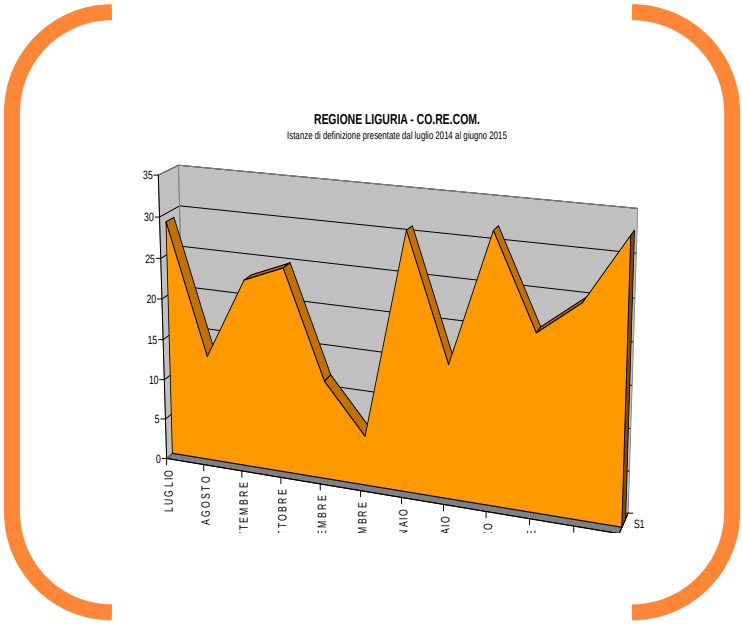

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2, comma 20, lett. e) "ciascuna Autorità può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l'esercizio"*
- *Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 "la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati"*
- *Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni Elettroniche*
- *Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo*
- *Delibera n. 173/07/CONS e s.m.i., Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.*
- *Delibera n. 276/13/CONS, Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.*
- *Delibera n. 73/13/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481.*

Tutela dei minori

Il Co.Re.Com. esercita la funzione di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale. La vigilanza si applica a tutto l'orario di programmazione quotidiana delle emittenti radiotelevisive locali (h24). Nel caso dei minori, ad una tutela "generale" applicabile a tutte le fasce orarie di programmazione, si affiancano due ulteriori livelli di controllo e protezione per fasce orarie: la televisione per minori nella fascia "protetta", dalle 16.00 alle19.00; la televisione per tutti, dalle 7.00 alle 22.30.
L'esercizio della delega coinvolge il Comitato sia mediante lo svolgimento dell'attività di monitoraggio (*vigilanza attiva*), sia attraverso l'eventuale presentazione di istanze per presunte violazioni della normativa di riferimento, che possono essere presentate da utenti, associazioni di settore, comitati di famiglie, associazioni di genitori, etc..
Nel 2016 il Co.Re.Com. procederà:

- ad avviare un'attività informativa finalizzata a far meglio conoscere le competenze del Comitato in materia di tutela dei minori;
- ad avviare la predisposizione di una raccolta normativa in materia di tutela dei minori.

Nel 2016 il Co.Re.Com. intende avviare un'indagine specifica, su un campione di emittenti liguri, focalizzandosi sulla fascia di programmazione protetta (dalle ore 16 alle ore 19), in cui si presuppone che i minori possano trovarsi di fronte alla televisione senza la presenza di un adulto. Parallelamente a questo controllo, si procederà ad una rilevazione di carattere sociologico, per verificare la presenza e la *veicolazioni di valori* all'interno delle fasce temporali in oggetto.
Il monitoraggio non vuole certamente avere carattere di esaustività ma porsi come una sorta di analisi informativa, che rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un progetto a lungo termine, avuto inizio anni addietro, e che cerca di conciliare il compito istituzionale del Co.Re.Com. con un approfondimento qualitativo sulla funzione educativa dell'emittenza locale.

Principale normativa di riferimento

- *Legge 6 agosto 1990, n. 223*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*
- *Legge 31 luglio 1997, n. 249*
- *Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44*
- *Codice di autoregolamentazione TV e Minori*
- *Carta di Treviso*

DIRITTO DI RETTIFICA

Il diritto di rettifica, è un istituto a disposizione dei cittadini che ritengono di essere stati lesi da parte di un'emittente radiotelevisiva locale, da notizie, affermazioni o dichiarazioni contrarie a verità e, quindi, ritenute diffamatorie, esternate nel corso di un programma televisivo. In tal caso dopo aver richiesto alla tv la rettifica e questa non sia avvenuta, il cittadino può rivolgersi al Corecom che, verificata fondata la richiesta, ordina all'emittente di provvedere alla rettifica.
Nel 2016 il Corecom agirà, a seguito di eventuali denunce che perverranno, svolgendo compiti istruttori e decisori e promuovendo la conoscenza del servizio.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 6 agosto 1990 n. 223*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", art. 32-quinquies*
- *Deliberazione 402/03/CONS, ai sensi della quale l'Autorità ha delegato ai Corecom le funzioni indicate nell'art. 3 dell'Accordo quadro sottoscritto il 25 giugno 2003, tra le quali le funzioni relative all'esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale*

VIGILANZA SUI SONDAGGI

Il Co.Re.Com. svolge attività di vigilanza sul rispetto della normativa che riguarda la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale (emittenti radiotelevisive locali, quotidiani e periodici locali). L'attività si esplica sia direttamente mediante attività di monitoraggio, sia su segnalazione proveniente da utenti, associazioni e organizzazioni che abbiano ravvisato una violazione della normativa di riferimento.
Per il 2016 il Comitato provvederà ad esercitare tale delega mediante il monitoraggio su un campione di quotidiani e periodici locali, selezionati secondo criteri oggettivi.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla Legge 6 novembre 2003, n. 313*
- *Delibera Agcom n. 256/10/CSP*
- *Regolamento sondaggi: allegato A alla delibera n. 256-10-CSP*

REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) rappresenta l'anagrafe delle imprese che agiscono nel settore delle comunicazioni ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
Hanno l'obbligo di iscriversi al R.O.C.:
a) gli operatori di rete;
b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
d) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
e) le imprese concessionarie di pubblicità;
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i) i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
In seguito al conferimento della delega dall'Agcom, il Co.Re.Com. ha il compito di tenere aggiornata la sezione regionale del Registro. Spetta, pertanto, provvedere alla cancellazione dei soggetti che non hanno i requisiti, alle nuove iscrizioni, al controllo delle comunicazioni annuali, al rilascio di certificati. I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione) devono dotarsi della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso al portale impresainungiorno.gov.it.
Nel 2016, oltre al lavoro di aggiornamento della sezione regionale, sarà potenziata l'attività di *frontoffice* finalizzata all'informazione agli operatori iscritti e agli iscrivendi.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge n. 249/1997*
- *Deliberazione Agcom n. 666/08/CONS e s.m.i.*

VIGILANZA E MONITORAGGIO

La vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, svolto su cinque aree:

1. obblighi di programmazione (vigilanza sulla presenza del logo, registro dei programmi, conservazione delle trasmissioni, diffusione dello stesso programma su tutto il bacino di riferimento);

2. pubblicità (vigilanza della trasmissione di messaggi pubblicitari quali telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia, lotterie, affollamento pubblicitario nei programmi);

3. tutela dei minori (vigilanza per il rispetto delle disposizioni normative in materia - leggi, delibere Agcom, Codice TV e Minori, Codice Media e Sport -, finalizzate a tutelare lo sviluppo fisico-psico e morale del minore);

4. garanzie dell'utenza (vigilanza per il rispetto della normativa in materia di pornografia, di dignità della persona, di rappresentazioni di vicende giudiziarie, di trasmissioni sportive, di film che presentano atti di violenza gratuita ed efferata);

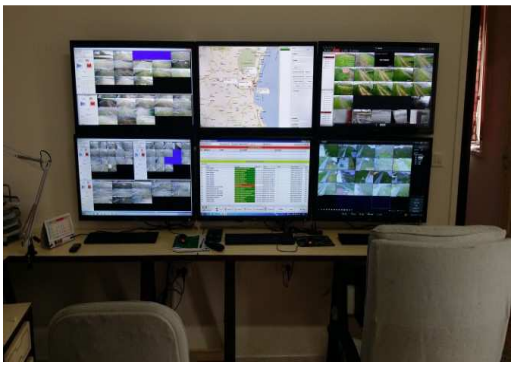

5. pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale (vigilanza per il rispetto dalle disposizioni in materia di par condicio e di quelle che prevedono la presenza nei programmi di soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose, politiche).

L'attività di monitoraggio comprende la raccolta sistematica dei dati, la rilevazione e l'analisi delle trasmissioni. L'approccio metodologico può essere quantitativo, per garantire dati oggettivi e facilmente comparabili, oppure qualitativo, per consentire l'analisi del contenuto e di altri elementi, come la struttura e la costruzione della trasmissione, le caratteristiche della conduzione e dei contesti narrativi, lo studio dell'agenda e dei topic trattati, le strategie di montaggio e le scelte linguistiche. Questa analisi permette, altresì, l'avvio di iniziative di "studio e ricerca" da parte del Comitato.

Per adempiere pienamente a queste funzioni risulta indispensabile, pur ricorrendo all'*outsourcin* per l'analisi dei dati, dotarsi di un **impianto di**

registrazione delle trasmissioni televisive, effettuata direttamente presso i locali del Corecom, 24 ore su 24, per un periodo da identificarsi, grazie a un sistema di registrazione digitale, comprendente una centrale operativa a Genova e due/quattro postazioni periferiche sul territorio ligure.
L'impianto di registrazione dovrebbe consentire di:

1. video-registrare simultaneamente almeno 4 trasmissioni televisive in contemporanea;
2. programmare le registrazioni h24 (e/o schedulate) a ciclo continuo;
3. consentire la gestione in maniera automatica dell'archiviazione delle registrazioni.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Codice del Consumo*
- *Delibera n. 139/05/CONS - Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici*
- *Legge 30 aprile 1998, n.122. Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive*
- *Legge 17 dicembre 1992, n. 483. Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 19 ottobre 1992, n. 408 recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.*
- *Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 545 Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni.*
- *Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 - Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS - Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS - Regolamento concernente l'accesso ai documenti.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 26 luglio 2001, n. 538/01/CONS - Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 14 maggio 2008, n. 26/08/CIR Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 novembre 2006, n. 165/06/CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 23 febbraio 2007, n. 23/07/CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 luglio 2011, n. 220/11/CSP Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.*
- *Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 29 novembre 2002.*
- *Codice di autoregolamentazione dell'Informazione sportiva, denominato "Codice media e sport" (luglio 2007 e succ. modifiche).*

- *Carta di Treviso (Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).*

FUNZIONI PROPRIE

Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale e da provvedimenti dell'Autorità ed in particolare:

a) vigila, nel periodo elettorale, sull'applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) svolge le attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali che il Ministero competente assegna annualmente ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale.

CONTRIBUTI ALLE TV LOCALI

Le TV locali stanno attraversando da diversi anni delle gravi difficoltà economiche che indeboliscono il sistema della comunicazione locale. Componente rilevante di tale crisi è la forte riduzione dei ricavi pubblicitari, che costituiscono il canale principale di guadagni per le aziende televisive. Con il passaggio al digitale terrestre si è assistito, infatti, ad un aumento dell'offerta televisiva al pubblico, grazie alla moltiplicazione dei contenuti, e ad una riduzione dell'inserzione pubblicitaria. In aggiunta va evidenziato che il sistema televisivo nel suo complesso si trova a fronteggiare le sfide che derivano dall'utilizzo sempre più diffuso di una diversa modalità di fruizione del contenuto video, strettamente integrata con il web e i social network.
In questo contesto economico molte imprese televisive locali hanno dovuto fare ricorso, per stare sul mercato, alla cassa integrazione, ai contratti di solidarietà e, in casi gravi, al licenziamento di personale.
Lo scenario descritto aumenta le aspettative degli editori delle tv locali che guardano ai contributi statali sempre con maggiore attenzione. Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, infatti, adotta uno specifico Bando concernente le norme per la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla Legge 448/1998 (finanziaria 1999). Il Bando viene emanato in attuazione del Decreto ministeriale 292/2004 "*Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni*".

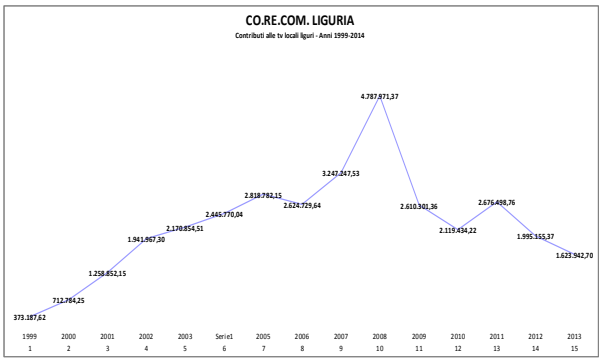

Il Co.Re.Com. svolge i seguenti compiti:

• la ricezione delle domande di assegnazione dei contributi;
• l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, sulla base di un'attività istruttoria comprendente la verifica dei dati inerenti al personale e al fatturato, l'esame analitico dei bilanci aziendali, il riscontro alle dichiarazioni rese dalle emittenti;
• la predisposizione della graduatoria per la ripartizione del contributo tra le emittenti ammesse, mediante l'adozione di una specifica delibera;

• la pubblicazione della graduatoria e sua trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. (Gazzetta Ufficiale n.285 del 4 dicembre 2004 - finanziaria 1999)*
- *Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292 "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i."*
- *Bandi di concorso annuali*

Tale attività comprende il monitoraggio delle trasmissioni di informazione e comunicazione politica nei TG RAI regionali e i notiziari nei programmi di approfondimento delle emittenti televisive locali. Lo scopo è quello di garantire parità di accesso e il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo.

Tale attività istituzionale sarà realizzata mediante l'elaborazione e l'invio costante di report settimanali contenenti i dati delle presenze ai soggetti politici, alle Istituzioni e agli stessi media monitorati, con l'evidenza degli eventuali squilibri riscontrati nei tempi di parola e in quelli di notizia, affinchè le tv monitorate provvedano ad equilibrare i tempi e gli spazi concessi. Il Co.Re.Com. interverrà anche nel caso di segnalazioni provenienti da soggetti politici che lamentano la violazione della normativa, svolgendo l'istruttoria necessaria e comunicando eventuali infrazioni all'Agcom per l'applicazione delle sanzioni previste.

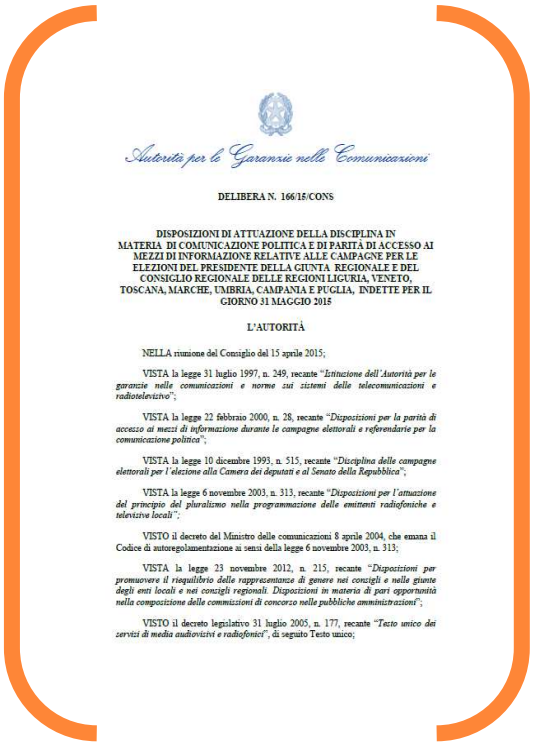

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 166/15/CONS

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LIGURIA, VENETO, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, CAMPANIA E PUGLIA, INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito Testo unico;

La legislazione sulla par condicio assegna, altresì, ai Co.Re.Com. compiti di istruttoria sugli spazi resi disponibili dalle emittenti radiotelevisive e sulle domande presentate dai soggetti politici, la determinazione e la ripartizione dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) da trasmettere, previo sorteggio; il calcolo delle somme da rimborsare alle emittenti radiotelevisive locali in seguito al trasferimento delle risorse da parte del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni. In attuazione di tale previsione normativa, nel 2016, il Co.Re.Com. svolgerà il ruolo di raccordo fra le emittenti radiotelevisive locali che metteranno a disposizione gli spazi e i soggetti politici che ne potranno beneficiare, nonché procederà ad espletare i compiti amministrativi attinenti a tale attività.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 22 febbraio 2000 n.28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*
- *Legge 6 novembre 2003 n.313 Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*

- *Decreto 8 aprile 2004 Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177 Testo unico della radiotelevisione*

Programmi dell'accesso

Il Co.Re.Com., in base all'art. 6, della legge 103/1975, è competente in materia di trasmissioni dell'accesso, uno spazio di 30 minuti a disposizione di soggetti collettivi (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose, etc.) per attività di autopromozione, che deve essere messo a disposizione da RAI 3 regionale, ogni settimana. Si tratta, pertanto, di garantire un servizio volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini concorrendo allo sviluppo sociale e culturale, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. La funzione del Co.Re.Com. è quella di istruire ed esaminare le richieste provenienti dai soggetti indicati, predisporre i piani dei programmi da inserire nel palinsesto delle trasmissioni della redazione regionale della RAI e vigilare sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla regolare esecuzione dei piani.
Nel 2016, grazie anche al Protocollo di intesa sottoscritto tra Co.Re.Com. e Sede Regionale Rai per la Liguria, dopo tanta attesa, le trasmissioni dell'accesso riprenderanno, garantendo uno spazio gratuito a:

- autonomie locali e loro organizzazioni associative,
- gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei settori educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, ecc.,
- enti e associazioni politiche e culturali,
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,
- gruppi etnici e linguistici,
- confessioni religiose,
- sindacati nazionali,
- movimenti politici,
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Consiglio Regionale.

Principale normativa di riferimento

- *legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"*
- *legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*

PROGETTO MINORI E MULTIMEDIALITA'

Il Co.Re.Com. ha dato vita da alcuni anni al progetto "**Minori e multimedialità**", per analizzare il rapporto che giovani e adolescenti intrattengono con i media in generale ed, in particolare, con internet, telefonia, videogiochi, ecc.), contribuendo alla ricerca di interventi che possano contribuire a migliorarne e qualificarne il rapporto di fruizione.
Il Comitato, accanto all'attività di studio e di ricerca, desidera attivare iniziative finalizzate a:

- **contrastare la diffusione di contenuti illegali e pericolosi per i minori(es. pedopornografia) attraverso i New Media (in particolare internet e cellulari);**
- **promuovere un ambiente sicuro online;**
- incoraggiare azioni di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro dei Media e dei New Media su larga scala rivolte in particolare a giovani e adulti - genitori ed insegnati.

CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI

Nell'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.
Il Co.Re.Com. della Liguria si impegnerà ancor più nel favorire contatti e scambi con i Comitati di altre Regioni nell'ambito del Coordinamento Nazionale dei Presidenti.
Il Co.Re.Com. si attiverà altresì per mantenere rapporti periodici con la sede regionale della Concessionaria del servizio radiotelevisivo, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive private e con i loro consorzi, con le associazioni degli utenti, con tutte le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e con i soggetti collettivi che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.
Per dare operatività a questo impegno è prevista l'approvazione di un apposito **regolamento** che dovrà definire modalità e procedure di queste consultazioni e partecipazioni di soggetti esterni all'attività propria e delegata del Comitato.

FORMAZIONE

La formazione, anche nell'ambito di attività dei Co.Re.Com., sta assumendo un carattere sempre più importante in un contesto come quello attuale, nel quale sono richieste competenze sempre più professionali, capacità e attitudini specifiche.

Per il Co.Re.Com. Liguria è quindi indispensabile rispondere a tale esigenza attraverso la promozione e la realizzazione di corsi, seminari, convegni ed altri servizi finalizzati alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento.

L'attività formativa così intesa sarà rivolta all'*interno,* alle proprie strutture, ma anche all'*esterno*, a coloro che assistono il cittadino/utente nei diversi rapporti con il Comitato (conciliazione, definizione delle controversie, ecc.).

ATTIVITÀ & COMUNICAZIONE

Il Co.Re.Com, come si è visto, è investito da molteplici e variegate funzioni dalle quali discendono i "servizi" che vengono forniti alla collettività. Oggi, nonostante gli sforzi che vengono fatti per evidenziare chi siamo e cosa facciamo e quantunque l'attività lavorativa venga apprezzata da chi ha avuto rapporti con il Comitato,, la comunità ligure e le istituzioni, non conoscono nello specifico la *mission* e le attività che tale organismo offre. Per questo motivo, uno degli obiettivi principali del Comitato sarà quello di rafforzare gli strumenti di comunicazione istituzionale del Co.Re.Com.
I principali obiettivi di quest'attività saranno di conseguenza:

- far conoscere il Co.Re.Com.e i suoi servizi al cittadino;
- facilitare l'accesso ai servizi e agli atti del Comitato;
- conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti;
- svolgere azioni di sensibilizzazione e policy making.

Le linee di sviluppo di tale attività saranno:

- il consolidamento della comunicazione on-line collegata alla presenza di un **proprio sito web (o portale)**, ideato e gestito autonomamente dal Co.Re.Com., caratterizzato da un modello di organizzazione e presentazione dei contenuti ispirato a criteri di accessibilità, usabilità, multimedialità, interattività; questo sito dovrà essere pensato come piattaforma informativa e comunicativa del Co.Re.Com., attraverso cui veicolare informazioni sui servizi per cittadini ed imprese, dati statistici e report di attività, gli esiti di ricerche e analisi sulle diverse materie di competenza;
- l'attivazione di iniziative di comunicazione, periodicamente programmate, diversificate per strumento e tipologia, per la far conoscere all'esterno l'attività del Comitato; compreso l'utilizzo di tutti i social network (twitter, facebook, ecc.)
- la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative, per far conoscere l'attività del Comitato, e partecipazione a qualificate iniziative/eventi organizzate da altri soggetti istituzionali pubblici e privati, che rientrano nell'attività del Co.Re.Com.;
- il consolidamento ed estensione dei rapporti con soggetti istituzionali pubblici e privati, al fine di assicurare un'adeguata rete di collaborazioni nell'attuazione delle diverse attività di interesse comune;
- l'adeguamento tecnologico e strumentale per un adeguato sostegno alle attività di comunicazione;

- proseguire nella collaborazione con l'URP della Regione Liguria, con cui è stata sottoscritta una apposita convenzione, per fornire informazioni al cittadino sull'attività del Comitato.

Nel 2016 il Comitato vuole, altresi', lanciare le basi per realizzare un progetto denominato *iCorecom Liguria* che consente agli utenti di usufruire di servizi che il Corecom Liguria offre tramite strumenti mobili quali smartphone e tablet. Il progetto ha l'obiettivo di creare una presenza importante del Corecom Liguria nell'ambito del mobile tramite i relativi store (Apple Store e Google Play). L'iPhone così come l'iPad, Android, ed ora tanti altri smartphone, hanno dato il via alla rivoluzione del mondo mobile, per cui utilizzare questi strumenti significa raggiungere l'utente in qualsiasi posto e in ogni momento. Mediante l'App *iCorecom Liguria* si avrà, infatti, un forte impatto innovativo e comunicativo nei confronti dell'utenza. Sarà presentato il Corecom in un nuovo piano, quello mobile, e saranno utilizzati gli ultimi strumenti innovativi in ambito editoriale. Saranno semplificati i contenuti: della sezione conciliazioni rendendo più semplice l'accesso al catalogo digitale per utilizzare il formulario UG e GU5; della sezione definizione delle controversie per l'utilizzo del formulario GU14; della sezione R.O.C. per l'iscrizione, le comunicazioni di variazione e le cancellazioni.

L'attività convegnistica e seminariale del Co.Re.Com. avrà poi l'obiettivo di divulgare i risultati delle attività svolte e di fornire alla Giunta e al Consiglio Regionale un quadro conoscitivo utile a intervenire nel variegato settore della comunicazione a partire da dati certi e tendenze in atto.

Per il 2016 sono dunque previsti appuntamenti pubblici in occasione della conclusione delle indagini e dei monitoraggi programmati, compatibilmente con i vincoli di bilancio della normativa nazionale e regionale in materia.

Struttura a supporto e risorse finanziarie

Per l'esercizio dell'attività propria e delegata il Co.Re.Com si avvale della propria struttura amministrativa di supporto *(Struttura a supporto del Co.Re.Com. prevista dall'art. 16 legge 22 marzo 2013, n. 22*), attualmente incardinata nell'**Ufficio di Gabinetto del Presidente** del Consiglio Regionale, di cui è dirigente la Dott.ssa **Afra Serini**.

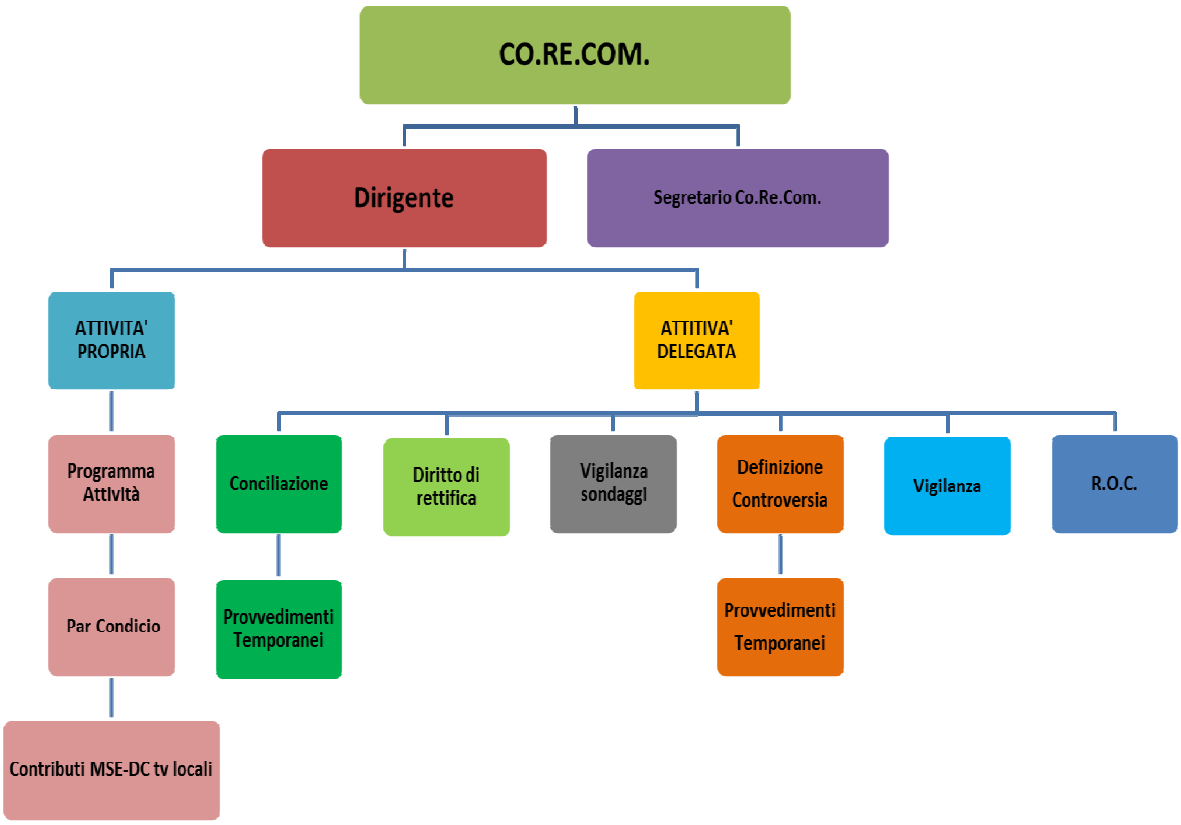

Attualmente tale struttura è composta di **13** persone (compreso il Dirigente) tra funzionari e personale amministrativo secondo lo schema sotto riportato:

Struttura a supporto Co.Re.Com. Liguria

Dirigente	**Afra Serini**	
Segretario Co.Re.Com.	**Roberto Rodolfo De Lorenzi**	
Attività (propria e delegata)	**Responsabile procedimento**	**Personale**
Programma attività **Vigilanza par condicio** **Contributi MISE tv locali**	**Roberto Rodolfo De Lorenzi** (F)	**Maria Carà (A)** **Maria Del Genio (A)** **Mario Oppedisano (A)**
Conciliazione controversie	**Giovanni Fiannacca** (F) **Josè Scanu** (F) **Tiziana Salvatori** (F)	**Paolo Bertuglia (A)** **Alfredo Cigala (A)** **Gabriella Ventre (A)**
Definizione controversie	**Roberto Rodolfo De Lorenzi** (F)	**Maria Carà (A)** **Maria Del Genio (A)** **Mario Oppedisano (A)**
ROC	**Afra Serini (D)**	**Mauro Teso (A)**
Vigilanza Programmazione	**Roberto Rodolfo De Lorenzi** (F)	**Monica Farinelli (F)** **Maria Carà (A)**
Sondaggi	**Josè Scanu** (F)	
Diritto rettifica	**Giovanni Fiannacca** (F)	

(D) Dirigente - (F) Funzionario - (A) Personale amministrativo

Il Co.Re.Com. ha speso molte delle sue energie per migliorare, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, la propria struttura a supporto dell'attività delegata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'obiettivo di pervenire ad un assetto organizzativo adeguato a mantenere elevati livelli di efficacia ed adeguatezza nell'erogazione di servizi alla comunità regionale.

Resta ancora insoluto il problema dl potenziamento dell'organico, attraverso l'acquisizione di due figure professionali (laureati in materie giuridiche), con tipologie di contratto a tempo determinato, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Questa volontà del Comitato ha dovuto scontrarsi con alcune rigidità della struttura burocratica consiliare, che ha ostacolato il ricorso alla disponibilità dei fondi assegnati, per lo svolgimento dell'attività delegata, dall'Autorità (nonostante il parere favorevole della Corte dei Conti e della stessa Autorità) impedendo, di fatto, il potenziamento dell'organico che rischia di allungare i tempi dei diversi procedimenti relativi all'attività delegata (conciliazione, Definizione delle controversie, vigilanza, ecc.) con un evidente danno ai cittadini che ricorrono a questi servizi del Comitato.

Risorse finanziarie
attivita' delegata

Le risorse assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Liguria, per la gestione delle deleghe di prima e seconda fase, sulla base della Convenzione approvata il 24 giugno 2014, ammontano, per il 2016 a euro **82.403,23.**

Risorse finanziarie
attivita' propria

Il Co.Re.Com. ritiene di chiedere per il 2015, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per l'attuazione del programma di attività 2015, la somma di euro **20.000**.

Co.Re.Com.
Via Fieschi 15 – 16121 Genova
www.corecomliguria.it